

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione Straordinaria
Roma 15-16 Dicembre 2023

MOZIONE PER SOPPRESSIONE O MODIFICA DELL'ART. 29 COMMA 4 DEL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE

Presentata dai delegati al congresso del Foro di Torre Annunziata:

RAFFAELE RENZULLO – BIANCA VANACORE – FRANCESCO ESPOSITO – ANTONETTA RUSSO - PASQUALE DAMIANO

PREMESSO

L' art. 29 del CODICE DEONTOLOGICO FORENSE, dal titolo: *“Richiesta di pagamento”*, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, **al comma 4 recita <<L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere>>.**

CONSIDERATO

che l'attività professionale svolta dall'avvocato può essere di natura giudiziale e stragiudiziale.

RITENUTO

che il compenso o l'acconto per l'attività svolta o da svolgersi dall'avvocato, soprattutto in chiave stragiudiziale, sovente non è determinabile secondo parametri oggettivi, benchè tenendo conto delle variabili, del grado di difficoltà e della complessità dell'incarico.

Tanto rischia di generare - in presenza di contestazioni - procedimenti infondati a carico del legale, assoggettandolo a valutazioni che ne minano la serenità, pregiudicandone la vita professionale ed il decoro curriculare.

Si ritiene che eventuali contestazioni sugli acconti e/o sui compensi andrebbero mosse – al massimo - in altre sedi, escludendo quella disciplinare.

Sicchè è necessario intervenire per meglio tutelare - in sede disciplinare - l'attività professionale dell'avvocato, impegnativa, carica di responsabilità e di per sé caratterizzata da notevoli rischi.

Pertanto, a tutela della professione, si ritiene opportuno intervenire sulla regola del codice deontologico forense, **proponendo la soppressione del comma 4 dell'articolo 29, o quantomeno l'eliminazione della sola parola “compensi”.**

SI PROPONE

IN VIA PRINCIPALE, LA SOPPRESSIONE INTEGRALE DEL COMMA 4 DELL'ART. 29 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE;

IN VIA GRADATA, LA MODIFICA DEL COMMA 4 DELL'ART. 29 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE, RIMUOVENDO LA PAROLA "COMPENSI" DAL CAPO E COSÌ RIFORMULANDOLO: <<L'avvocato non deve richiedere acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere>>.

TANTO PREMESSO

SI DELEGA

**il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense
per l'attuazione di quanto suesposto con la presente mozione.**

Torre Annunziata, 18/11/2023

I Delegati del Foro di Torre Annunziata

Avv. Raffaele Renzullo Avv. Bianca Vanacore Avv. Francesco Esposito Avv. Antonetta Russo Avv. Pasquale Damiano